

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario

Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato

Dottore Ragioniere Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Roma, 27/07/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela

Prot. N. 402/F/2020

1L

OGGETTO: BONUS R&S – ONERI MOLTIPLICATI PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, il **Decreto ministeriale 26 maggio 2020** contiene le disposizioni attuative dei **nuovi crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design** introdotti, al momento per il solo 2020, dall'articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (si veda il prospetto di sintesi a lato).

Tra le altre cose, il decreto ministeriale fornisce una serie di attese e importanti conferme circa le modalità di determinazione della base di calcolo delle varie tipologie di credito.

Per tutte le tipologie di credito, il decreto ministeriale stabilisce che:

- sono ammissibili i **lavori svolti nel periodo d'imposta 2020**, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti, e ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, rilevano le spese ammissibili che siano imputabili al periodo d'imposta 2020 in applicazione dell'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, e ciò a prescindere dai principi contabili adottati dall'impresa.
- per quanto attiene la determinazione dell'importo di alcune spese ammissibili, il decreto ministeriale stabilisce che le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili, ai beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 200 e ai software utilizzati nelle attività ammissibili rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del Tuir.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorché fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d'imposta 2020, le **quote di ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali** il cui costo deve considerarsi già incluso tra le spese ammissibili relative al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto legge 145/2013.

Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede.

Il tutto deve essere formalizzato con fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività.

In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d'imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato.

Continuano ad essere richieste le dichiarazioni del legale rappresentante o del responsabile delle attività di ricerca anche per la Relazione tecnica, nonché l'apposita

certificazione di un revisore dei conti.

LE REGOLE IN SINTESI

I tre crediti d'imposta (legge 160/2019, articolo 1, commi 198-208) e le norme attuative (Dm 26 maggio 2020, articoli 1-6).

1. Crediti d'imposta

L'articolo 1, commi 198-208, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 individua tre crediti d'imposta per:

- Investimenti in ricerca e sviluppo (comma 200);
- Innovazione tecnologica (comma 201), con aliquota maggiorata se riferita a innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica;
- Design/ideazione estetica per specifici settori (comma 202).

Il Dm 26 maggio 2020 definisce i criteri di corretta applicazione di tali definizioni.

2. Misura del credito d'imposta

- Ricerca e sviluppo: 12% e nel limite massimo di 3 milioni di euro
- Innovazione tecnologica: 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, con aliquota elevata a 10% se riferita a transazione ecologica e innovazione digitale 4.0
- Design e ideazione estetica: 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro

3. Ambito temporale

Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (esercizio 2020 per soggetti solari)

4. Definizioni delle attività ammissibili

Il Dm 26 maggio 2020 individua i seguenti criteri per la corretta applicazione e definizione di:

- ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE (articolo 2). Assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo

scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa, salvo che le informazioni non siano disponibili e accessibili per l'impresa;

- Innovazione tecnologica di prodotto o processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE (articolo 3);
- innovazione digitale 4.0 (articolo 5, comma 1 del DM): vi rientrano i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore;
- transizione ecologica (articolo 5, comma 2 del DM): si considerano i lavori svolti nell'ambito di processi relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020;
- design e ideazione estetica anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi dal tessile e della moda, del calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica. L'articolo 4 del DM individua le attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all'aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti.

5. Spese ammissibili e documentazione contabile

Le spese ammissibili devono rispettare le regole generali di effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione temporale con riferimento all'articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (articolo 6 del Dm).

Inoltre, l'articolo 6 del Dm evidenzia le regole per la determinazione delle spese del personale, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori.

6. Relazione Tecnica

Le imprese beneficiarie del credito dovranno predisporre una Relazione Tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta, i relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

7. Utilizzo del credito d'imposta

I crediti saranno utilizzati in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/97):

- in tre rate annuali,
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti (2021 per i soggetti solari),
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma.

Non si applicano il limite di 250.000 euro per i crediti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 ed il limite annuo generale di cui all'articolo 34 della legge 388/2000.

8. Trattamento Ires e Irap

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito Ires e Irap.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci